

Si è accennato in questo primo articolo il passaporto, e non è certo un danno nè un incomodo che s'arreca allo straniero, ma bensì un favore, cioè un mezzo per togliersi alla necessità di presentarsi alle autorità di polizia e di ottenere la facoltà di dimorare nello Stato.

Secondo il nostro avviso, lo straniero munito di passaporto ha senz'altro il diritto di soggiorno. Ha in certo modo un titolo che lo fa considerare per persona non sospetta, persona su cui la polizia non abbia ad esercitare veruna particolare sorveglianza.

Vede quindi il signor avvocato Brofferio che avendo noi accennato come gli stranieri non muniti di passaporto debbono fra tre giorni presentarsi alle autorità di polizia, abbiamo per ciò stesso non aggravata, ma migliorata la condizione del forestiere, il quale può avere questo mezzo agevole di sottrarsi agl'incomodi riserbati a chi ne fosse sornito.

Le altre disposizioni sono pure favorevoli allo straniero che si reca nelle nostre contrade, se si pone mente alle leggi ed ai regolamenti che prima erano in vigore. Questi erano talmente avviluppati e confusi da lasciare il forestiero esposto a molte molestie, poichè ad ogni tratto v'era luogo a dubitare se potessero o non essere invocati per sottoporlo a provvedimenti straordinari.

Si pensò pertanto a stabilire una norma fissa e determinata per risparmiargli così le vessazioni che la polizia, sempre troppo zelante, potrebbe arrecargli.

A questo fine si ordinò che il permesso di soggiorno debba essere rilasciato gratuitamente, purchè giustifichi i mezzi di sussistenza, anche per dichiarazione di persone responsabili; che anche quando non pensasse a procacciarsi tale facoltà, non possa essere allontanato dallo Stato per arbitrio della polizia, ma solo per decreto del tribunale correzionale, e scegliendo il forestiere stesso la frontiera a cui voglia essere diretto. Nel che scorgesi un prudente temperamento a favore dello straniero, che riscontra una via d'appello contro il giudizio della polizia sui mezzi di propria sussistenza.

Da ciò tutto è facile rilevare che ben lungi dall'aggravare la condizione di chi si reca tra noi, la Commissione l'ha col suo progetto d'assai migliorata a fronte della legge e dei regolamenti che erano dapprima in vigore.

**DALMAZZI.** Io domanderei uno schiarimento su questo permesso di soggiorno.

O questi mezzi di sussistenza saranno palesi per dichiarazione di persona responsabile, oppure per documenti. Ma osserverò che difficilmente ad uno straniero verrà dato di trovare subito di tali persone che di loro rehdansi mallevadori.

Io ho sentito dire dal signor Radice che in Inghilterra nei tempi anomali si domandava solo dal locandiere il nome dei forestieri; perciò io domando perchè non si possa fare questo presso noi. Domanderei adunque che ci si desse un'altra ragione; il deputato Galvagno ci disse che l'Inghilterra è uno Stato diverso dallo Stato d'Italia, ma questa ragione non basta.

In quanto alle spie abbastanza ha saputo rispondere il deputato Brofferio, perchè vengono colle tasche piene di danaro. Dunque domanderei che cosa intendasi per documenti.

**PESCATORE.** Ho letto nell'articolo primo che il permesso sarà rinnovato ogni bimestre; io domando se si debba firmare la carta ogni bimestre o se dovrà questo permesso rinnovarsi.

Nell'art. 4 della legge io veggio che tutti gli stranieri debbono uniformarvisi; io crederei che, secondo la base della presente legge, sia bisogno di discernere gli stranieri dai cittadini, e che si potrebbe adottare quel sistema che è stabilito altrove. La giurisprudenza di molte nazioni pone differenza tra gli stranieri ed i cittadini. Io credo che non possono essere

soggetti a legge di polizia, fuorchè quelli, il di cui domicilio e la di cui maniera di vivere è dubbia. Io perciò non posso adattarmi a questa idea che gli stranieri che fissano la loro dimora in questi Stati debbano farsi rinnovare un permesso di soggiorno ogni bimestre in perpetuo. Quest'obbligo io credo che debba cessare per quelli che qui sono da lungo tempo domiciliati. Perciò io mi riservo di proporre che quelli i quali già soggiornano presso noi da lungo tempo debbano parificarsi ai cittadini.

**GUGLIANETTI.** Mi pare che non ci possa essere difficoltà ad ammettere questa spiegazione, ma trovo anche più opportuno di aggiungerla alla fine dell'art. 4.

**PESCATORE.** Trovo che se si dovesse rinnovare ogni bimestre, questa sarebbe un'esuberanza, perchè potrebbe durare per lo spazio di dieci anni. Su di questo io non pretendo troppo di decidere, ma mi pare che, vi si passi sopra un po' leggermente. La questione è questa: se uno straniero, a qualunque Stato appartenga, abbia diritto di fissare nei nostri Stati la sua dimora, senza che niun potere dello Stato possa escluderlo, a meno che gli fosse imputato un mancamento o la contravvenzione ad una legge penale.

Ora credo che non lo potrebbe l'autorità della polizia, noi potrebbero i tribunali, perchè questo straniero non si può sottoporre alle leggi penali; non lo potrebbe infine il Parlamento.

Adunque per questa legge tutti quanti gli stranieri di qualunque condizione, quantunque per nulla appartenenti allo Stato, appunto perchè sfuggono a tutte le leggi penali..... (Interrotto da alcune voci) Io non faccio che proporre la questione alla Camera, acciò vi pensi. Non era per risolverla, ma perchè vedevo che vi si passava sopra senza pensarvi, ho creduto bene di proporla.

**IL MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola per rispondere alla interrogazione fatta dal deputato Pescatore, ed al dubbio che egli eccitò.

Io veramente non posso immaginare quale sia quello straniero il quale essendo munito di un recapito qualunque, il quale giustifichi il suo modo di essere, non possa essere ricevuto nello Stato. Io credo che noi dobbiamo accettare tanto il cinese che il musulmano e qualunque altro. Non vi è che una condizione che lo possa far assoggettare a quella disposizione della legge; quando cioè dia motivo a sospetti intorno alla sua moralità, che ecciti dubbi che egli venga a perturbare l'ordine. Allora si trova contemplato dalla disposizione della legge. Del resto non veggio come questa disposizione si possa applicare diversamente.

**GALVAGNO.** Domando permesso alla Camera perchè ho parlato già due o tre volte. Farò solo una brevissima osservazione riguardo a quanto disse l'avvocato Pescatore. Suppongo uno straniero che abbia da lungo tempo domicilio in questo Stato; egli non domanda la carta di pubblica sicurezza, egli non giustifica sufficienti mezzi di sussistenza; ma, domando io, come potrà l'autorità di pubblica sicurezza farlo chiamare a sè innanzi, mentre esso conosce tutti, e da tutti è conosciuto? Il Governo al certo non vorrà fare un'operazione inutile, e quand'uno, quantunque straniero, è da tutti conosciuto, può esser tranquillo che queste leggi non lo riguardano nè punto, nè poco.

**IL PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, do conoscenza alla Camera di un emendamento. . . .

**BUFFA.** Chiedo di parlare.

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Buffa ha facoltà di parlare.

**BUFFA.** Io non credo che sia giusta l'osservazione del deputato Galvagno. Egli dice che essendo un'operazione inutile,